



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 30-07-20

OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti) - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.-

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato alle ore 19:00, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 13 e in carica nel numero di 13 :

CIABOCCO GIULIANO	P	ALESSANDRINI MARIA	P
BELLI DARIS	P	PALETTI FRANCESCO	P
COSTANTINI ALESSIO	P	RICCUCCI ERALDO	A
ANITORI GIACOMO	P	TACCARI MARCO	P
MORICHELLI ANDREA	P	NARDI LOREDANA	P
SALTARI GIORDANO	P	SCLAVI MASSIMO	P
CIABOCCO GUALTIERO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ERCOLI DOTT.PASQUALE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale istituisce l'imposta unica comunale, precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo, che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Decreto Rilancio" ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - Il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - Il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- Si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 27.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si conferma il piano tariffario e tariffe anno 2019, e rinvia a successiva deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2020, l'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati secondo il vecchio sistema;

Considerato che il termine del pagamento della TARI è stato prorogato al 30.09.2020;

Visto che l'ATA3 – Macerata, in data 14.07.2020, ha trasmesso il PEF 2020 piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, aggiornato dalla delibera ARERA n. 238/2020, il quale espone la divisione fra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2020;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo di gestione del servizio che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2020, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- l'Ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DPR 158/1999, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le tariffe sono determinate dal Comune, come da allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata del 5%;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 17.07.2014, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15 e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che testualmente prevede:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale- relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri assegnati 13 – Consiglieri presenti 12 (il Consigliere Riccucci Eraldo è assente giustificato), Consiglieri votanti n. 12 - Voti favorevoli 12 – Astenuti / Contrari: nessuno;

DELIBERA

1 – Di approvare la premessa narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 – Di stabilire, per l'anno 2020, le tariffe TARI determinate secondo la nuova metodologia ARERA di cui alla delibera 443/2019, nelle seguenti misure:

CAT.	DESCRIZIONE	FISSA 2020	VARIABILE 2020
	DOMESTICHE 90,00%		
T0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,62	54,99
T0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,70	128,31
T0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,78	164,98

T0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,84	201,64
T0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,89	265,79
T0006	CAT. DOMESTICA 6 + OCCUPANTI	0,92	311,62
T0011	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,62	0,00
T0012	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,70	0,00
T0013	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,78	0,00
T0014	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,84	0,00
T0015	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,89	0,00
T0016	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6 + OCCUPANTI	0,92	0,00

CAT.	DESCRIZIONE	FISSA 2020	VARIABIL E 2020	TOTALE
	NON DOMESTICHE 10,00%			
T0101	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,CULTO	0,42	0,49	0,91
T0102	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI,CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,55	0,62	1,17
T0103	STABILIMENTI BALNEARI	0,40	0,46	0,86
T0104	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,31	0,36	0,67
T0105	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,96	1,09	2,05
T0106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,55	0,62	1,17
T0107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,62	0,71	1,33
T0108	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,70	0,8	1,50
T0109	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,34	0,39	0,73
T0110	NEGOZI,ABBIGLIAMENTO,CALZATURE LIBRERIA, FERRAMENTA	0,71	0,81	1,52
T0111	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,77	0,88	1,65
T0112	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,64	0,74	1,38
T0113	CARROZZERIA,AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,76	0,87	1,63
T0114	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,57	0,65	1,22
T0115	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,64	0,74	1,38
T0116	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,22	3,68	6,90
T0117	BAR, CAFFE', PATICCERIA	2,46	2,81	5,27
T0118	SUPERMERCATO,PANE,MACELLERIA,SALUMI,GENERI ALIMENTARI	1,23	1,40	2,63
T0119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,73	0,83	1,56
T0120	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI, PIZZA AL TAGLIO	4,23	4,83	9,06
T0121	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,02	1,16	2,18

3-Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

4- Di stabilire che il versamento della predetta tassa per l'anno 2020 sia effettuato in n. 2 rate, aventi la seguente scadenza:

1^ rata : 30 SETTEMBRE 2020;

2^ rata : 30 NOVEMBRE 2020;

5- Di riscuote il tributo tramite il Modello F24, precompilato dal Comune e trasmesso a recapito dei contribuenti.

6- Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia.

7- Di inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

8) Di considerare la presente deliberazione quale allegato al Bilancio di esercizio 2020, secondo l'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: *“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

CON votazione favorevole unanime resa nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

-DI APPROVARE l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale
f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 12-08-20

L'addetta alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,12-08-2020

Il Segretario Comunale
ERCOLI DOTT.PASQUALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data :

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

Li,

Il Segretario Comunale
f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE